

**DIREZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA**  
**UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO DI RAGUSA**  
**CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI**  
**VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI RAGUSA**

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2024 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal [REDACTED] (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009).

Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di RAGUSA Ufficio Provinciale - Territorio, sita in via Mariano Rumor n.8.

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Artt. da 16-bis a 22 del Dlgs n. 546/1992) alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

**\*\*\*INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE\*\*\***

**Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze**

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale di Ragusa Ufficio Provinciale-Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Contact Center", disponibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), seguendo il percorso: Cittadini > Fabbricati e terreni > Aggiornamento dati catastali e ipotecari > Correzione dati catastali > Correzione dati catastali online "Contact Center".

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

**Ricorso e reclamo/mediazione**

*Quando e come presentare ricorso (artt. da 16-bis a 22 del Dlgs n. 546/1992)*

Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione ha la finalità di prevenire le liti "minori" che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, come di seguito specificato.

*A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)*

Il ricorso deve essere proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa, e notificato alla Direzione Provinciale di Ragusa – Ufficio Legale – Piazza Ancione n. 6 - dell'Agenzia delle Entrate.

*Come notificare il ricorso*

Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Direzione Provinciale: [dp.ragusa@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.ragusa@pce.agenziaentrate.it).

*Dati da indicare nel ricorso*

- la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado a cui si presenta il ricorso;
- le generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso e del suo rappresentante legale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale;
- la Direzione Provinciale – Ufficio Legale dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti si presenta ricorso;
- gli estremi dell'atto impugnato;
- l'oggetto e i motivi del ricorso;
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato;
- la firma digitale del difensore incaricato.

*Assistenza tecnica*

Per le controversie di valore indeterminabile il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

*Come costituirsi in giudizio*

La costituzione in giudizio deve avvenire esclusivamente mediante il sistema informativo della giustizia tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal portale della giustizia tributaria ([www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it)), entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo, tramite PEC. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Ai fini della costituzione in giudizio, vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e vanno depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e la prova del versamento del contributo unificato.

Utilizzando per il versamento del contributo unificato il Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni PagoPA non va allegata alcuna ricevuta.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002).

Le informazioni sul pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito [www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it) nella sezione "CUT - Calcolo e modalità di versamento".

**Importante:** se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure non viene indicato il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

**La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.**

**Informazioni**

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp della Direzione Provinciale di Ragusa situato in Ragusa – via Mariano Rumor n.8, secondo gli orari pubblicati sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) o telefonicamente al numero 0932614731.

**Responsabile del procedimento**

Il responsabile del procedimento è Arch. Francesco Surace (art. 5, Legge n. 241/1990).

Ragusa, li 21/09/2023

per IL DIRETTORE PROVINCIALE firma su delega

Il Direttore UP-T

Francesco Surace\*

(\*) firmato digitalmente